



Presidente Nazionale

Prot. C/25/CM/mm

Roma, 5 aprile 2023

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

presidente@pec.governo.it

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento per gli Affari Istituzionali
e le Autonomie

affariregionali@pec.governo.it

Al **Ministero dell'agricoltura,**
della sovranità alimentare
e delle foreste

ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Rappresentatività delle Associazioni Venatorie per rinnovo Coges. Regione Abruzzo L.R. N. 11 DEL 9 MARZO 2023.

Si sottopone all'attenzione la questione relativa alla rappresentatività delle Associazioni Venatorie a livello Provinciale e, segnatamente, la sperequazione che si viene a creare – oggi - con la previsione di cui all'art. 3 della Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 9 marzo 2023, recante “Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni”.

Quanto sopra affinché venga intrapresa tempestivamente ogni iniziativa possibile al fine di modificare/eliminare le previsioni normative e regolamentari che si assumono illegittime.

Per poter comprendere la grave disparità di trattamento venutasi a creare, occorre rappresentare brevemente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”), n.6 componenti dei Comitati di Gestione (Coges) sono espressione delle Associazioni Venatorie e “...devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito”

L'art. 32 della L.R. n. 10/2004 è stato interpretato autenticamente dall'articolo 3, comma 3 della richiamata L.R. n. 11/2023.

Secondo tale ultima disposizione regionale “L'espressione "I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni 3 riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito" contenuta nel comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è interpretata autenticamente nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d'hont”.

Il c.d. metodo d'hont, come noto, è un metodo matematico per assegnare posti nei sistemi elettorali, che prevede l'uso di una formula da utilizzare in sede di scrutinio all'esito di votazioni con metodo proporzionale.

Ora, nella specie il metodo d'hont è stato previsto in modo improprio e illegittimo.

Non siamo, innanzitutto, in presenza di elezioni vere e proprie, né di votazioni.

Siamo, invece, a garantire la rappresentatività delle Associazioni venatorie che – secondo quanto previsto dalla L.R. n. 10/2004 - abbiano un numero di iscritti minimo, pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nel territorio di riferimento.

La Legge Regionale garantisce che a quelle Associazioni che hanno quel numero minimo di iscritti sia assicurata rappresentatività in sede di Comitato di Gestione.

L'applicazione impropria del metodo d'hont crea una situazione che può ben definirsi paradossale:

ad Associazioni che hanno superato la soglia di sbarramento minima di un quindicesimo di iscritti non viene attribuito nemmeno un rappresentante nel Comitato di Gestione, mentre vengono agevolate in misura sproporzionata le Associazioni che, sì, hanno un maggior numero di iscritti, ma non multiplo delle altre, né proporzionalmente così elevato da vedersi attribuito un “premio”, come invece avviene con il calcolo secondo il metodo d'hont.

Al fine di meglio esplicitare la casistica cui ci si riferisce, si allegano alla presente le tabelle che riepilogano la situazione nei diversi distretti della Regione Abruzzo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, a voler immediatamente attivare ogni iniziativa volta a neutralizzare la sperequazione che si viene a creare, anche attraverso la verifica della legittimità della norma di cui alla L.R. n. 11/2023, da ultimo promulgata, che finisce per porsi in netto contrasto con le previsioni di cui alla L.R. n. 10/2004 e con i principi di rappresentatività istituzionalmente riconosciuti.

Quanto sopra con la massima urgenza consentita, tenendo conto della stringente tempistica per eventuali azioni e/o impugnazioni.

Con osservanza,

Christian Maffei
